

# RISERVA DI LEGGE

LE RISERVE DI LEGGE SONO POSTE DALLA  
COSTITUZIONE

LA RISERVA DI LEGGE PUO' ESSERE:

• **COSTITUZIONALE**

• **ASSOLUTA**

• **RELATIVA**



Si ha quando la disciplina di una materia è riservata, in tutto o in parte, alla fonte primaria, con esclusione delle fonti secondarie

• **RINFORZATA (O AGGRAVATA)**

## RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Si ha quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata con legge costituzionale

### ESEMPIO:

**ART. 137, Comma I, COST.: “UNA LEGGE COSTITUZIONALE STABILISCE LE CONDIZIONI, LE FORME, I TERMINI DI PROPONIBILITA’ DEI GIUDIZI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE E LE GARANZIE DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLA CORTE”**

(Altro esempio: art. 71, c. I Cost.)

## RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA

Si ha quando la Costituzione impone che TUTTA la disciplina di una data materia sia riservata alla legge o atto avente forza di legge  
(ECCEZIONE: regolamenti esecutivi a discrezionalità tecnica)

### ESEMPIO:

ART. 13, Comma II, COST.: “NON E’ AMMESSA FORMA ALCUNA DI DETENZIONE... NE’ QUALSIASI ALTRA FORMA DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE, SE NON PER ATTO MOTIVATO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E NEI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE”

(Altri esempi: art. 13, c. III, Cost.; art. 15 Cost., art. 21 Cost.)

## **RISERVA DI LEGGE RELATIVA**

**Si ha quando la Costituzione impone al legislatore la determinazione dei principi e criteri direttivi della disciplina, attribuendo alle fonti secondarie (regolamenti) la disciplina specifica e di dettaglio**

### **ESEMPIO:**

**ART. 41, Comma III, COST.: “LA LEGGE DETERMINA I PROGRAMMI ED I CONTROLLI OPPORTUNI PERCHE’ L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA POSSA ESSERE INDIRIZZATA E COORDINATA A FINI SOCIALI”**

(Altri esempi: art. 32 Cost.; art. 42 Cost.)

## **RISERVA DI LEGGE RINFORZATA (O AGGRAVATA)**

**Si ha quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata dalla legge (o atto avente forza di legge) e disciplina essa stessa parte della materia, vincolando le scelte del legislatore, o stabilisce che l'intervento del legislatore avvenga secondo determinate procedure**

### **ESEMPIO:**

**ART. 97, Comma I, COST.: “I PUBBLICI UFFICI SONO DISCIPLINATI SECONDO DISPOSIZIONE DI LEGGE, IN MODO CHE SIANO ASSICURATI IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE”**

**ART. 16, Comma I, COST. : “OGNI CITTADINO PUO' CIRCOLARE E SOGGIORNARE LIBERAMENTE IN QUALSIASI PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, SALVO LE LIMITAZIONI CHE LA LEGGE STABILISCE IN VIA GENERALE PER MOTIVI DI SANITA' O DI SICUREZZA”.**

# REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Art. 17, l. n. 400 del 1988

Art. 117, c. VI Cost.

**SONO ATTI NORMATIVI DELIBERATI dal GOVERNO**

La funzione normativa secondaria del Governo necessita di un  
fondamento in una fonte primaria che individui:

→ L'ORGANO COMPETENTE AD ESERCITARLO

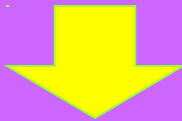
→ LE MATERIE CHE POSSONO ESSERNE OGGETTO

## I REGOLAMENTI GOVERNATIVI:

- **Principio di gerarchia:** SONO SUBORDINATI ALLA LEGGE, IN QUANTO FONTI SECONDARIE (**Eccezione - Principio di competenza:** art. 117, co. VI, Cost.)
- POSSONO INTERVENIRE **SOLO IN MATERIE NON COPERTE DA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA** (**Eccezione:** regolamenti esecutivi a discrezionalità tecnica)

# Procedimento di formazione dei regolamenti governativi (l. n. 400 del 1988, art. 17)

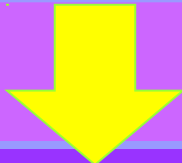
- *Deliberazione* del Consiglio dei Ministri



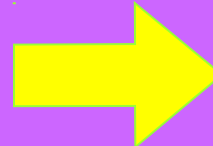
- *Parere semivincolante* del Consiglio di Stato

Entro 45 giorni

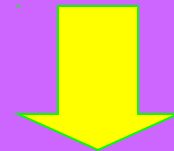
(L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co.27)



- *Deliberazione definitiva* del Consiglio dei Ministri



*Visto e registrazione della Corte dei conti*



- *Pubblicazione* nella Gazzetta Ufficiale



- *Emanazione* con D.P.R.

# L. n. 400 del 1988

## *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

### **Art. 17**

#### *Regolamenti*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni (n.d.r. l. 127 del 1997: TERMINE 45 gg.) dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

D.  
P.  
R.



2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed

D.  
P.  
R.

D.  
M.

4-bis. **l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri** sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di **direzione politica** e di raccordo tra questo e **l'amministrazione**;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di **decreti ministeriali** di natura **non regolamentare** per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici

**RISERVA DI  
LEGGE ASSOLUTA**

**RISERVA DI  
LEGGE  
RELATIVA**

**RISERVA DI  
REGOLAMENTO  
(art. 117, co. VI,  
Cost.; art. 97  
Cost.)**

**Regolamenti di  
attuazione**

**Regolamenti di  
esecuzione**

**Regolamenti di  
esecuzione a  
discrezionalità  
tecnica**

**Regolamenti  
autorizzati o di  
delegificazione**

**Regolamenti di  
organizzazione**

**Regolamenti indipendenti**



# REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

**SONO EMANATI QUANDO UNA  
LEGGE O UN ATTO AVENTE  
FORZA DI LEGGE NECESSITA  
DI UNA DISCIPLINA DI  
COMPLETAMENTO CHE NE  
CONSENTA L'ESECUZIONE**

# REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

**INTERVENGONO QUANDO LA FONTE PRIMARIA DEFINISCE UNICAMENTE LE NORME DI PRINCIPIO, LASCIANDO AL REGOLAMENTO L'ATTUAZIONE DI TALI PRINCIPI CON NORME DI DETTAGLIO**

*Sono esclusi quando la fonte primaria rechi norme di principio la cui attuazione sia di competenza delle Regioni* (l. n. 400 del 1988, art. 17, lett. b); art. 117, co. VI Cost.)



**MAGGIORE AUTONOMIA**

# REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DI DELEGIFICAZIONE

## DELEGIFICAZIONE

CONSISTE NEL DISCIPLINARE CON REGOLAMENTO, PREVIA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE, UNA MATERIA IN PRECEDENZA DISCIPLINATA DA UNA FONTE PRIMARIA.

### PROCEDIMENTO:

PARLAMENTO



LEGGE DI  
AUTORIZZAZIONE

GOVERNO

DELIBERA il  
REGOLAMENTO  
AUTORIZZATO

•Stabilisce le norme generali CUI IL  
REGOLAMENTO DEVE ATTENERSI nel  
disciplinare la materia

•**CONDIZIONE:** SI DISPONE L'ABROGAZIONE DELLE  
NORME VIGENTI "CON EFFETTO DALL'ENTRATA IN  
VIGORE DELLE NORME REGOLAMENTARI" (l. n.  
400 del 1988, art. 17, co. II)

Principio di gerarchia: Il regolamento (fonte  
secondaria) non può abrogare una fonte primaria

# Esempio di delegificazione

**Legge 5 gennaio 1994, n. 36**  
***Disposizioni in materia di risorse idriche.***

Art. 32 - Abrogazione di norme

(...) Il Governo, **ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, (...), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento *con il quale sono individuati* gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono **abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento**

# REGOLAMENTI INDIPENDENTI

Hanno ad oggetto materie  
**non disciplinate da fonti primarie**  
e per le quali la Costituzione  
**non preveda una *riserva di legge assoluta o relativa***

**Es: art. 117, co. VI, Cost.; art. 97 Cost.**

•In caso di riserva assoluta, perché  
la fonte regolamentare è esclusa del tutto (ECCETTO i  
regolamenti di esecuzione a discrezionalità tecnica)

•In caso di riserva relativa,  
perché è necessaria, per la definizione dei principi, una  
fonte primaria



# REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE

**Art. 97 Cost.; l. n. 400 del 1988,  
art. 17, c. I, lett. d)**

## **DISCIPLINANO**

➤ **I PUBBLICI UFFICI**

➤ **LE RELATIVE COMPETENZE**

➤ **LO STATO GIURIDICO DEL  
PERSONALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE** (art. 39 Cost.; d.lgs. n. 165

del 2003; CCNL)

# REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI

L. n. 400 del 1988, art. 17, c. III

LA LEGGE PUO' CONFERIRE AI SINGOLI MINISTRI IL POTERE DI ADOTTARE REGOLAMENTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA:

• DEL SINGOLO MINISTRO



**REGOLAMENTO  
MINISTERIALE**

• DI PIU' MINISTRI



**REGOLAMENTO  
INTERMINISTERIALE**

**Nel sistema delle fonti sono gerarchicamente subordinati ai regolamenti governativi e l'eventuale contrasto con questi ultimi ne determina l'INVALIDITA'**

• Art. 97 Cost.,  
co. I

*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*

**PRINCIPIO DI  
LEGALITA' –  
RISERVA DI LEGGE  
RELATIVA**

**Efficienza  
Efficacia  
Economicità**

**Istruttoria  
Esecuzione**

# ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

**Art. 97 Cost.**

**IMPARZIALITÀ  
BUON ANDAMENTO**

**PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

**RISERVA DI LEGGE RELATIVA**

**RISERVA DI AMMINISTRAZIONE**

Alla P.A. spetta la  
definizione di quanto  
non rientra nei  
principi (normativa di  
dettaglio)

La LEGGE  
stabilisce i  
PRINCIPI

**AUTONOMIA DELLE  
AMMINISTRAZIONI**

**RESPONSABILIZZAZIONE  
DELLA P.A.** che deve  
assicurare il buon andamento  
e l'imparzialità

**Regolamenti** (art. 117, c. VI, Cost.) \_\_\_\_\_  
(fissano standard **inderogabili**)

**Atti generali** \_\_\_\_\_ (sono  
ammesse deroghe agli standard se  **motivate**)\_

**Provvedimenti d'organizzazione**  
(applicano lo standard al  **caso concreto**)